

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n.r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] ed elettivamente dom.to/a in presso il difensore

**RICORRENTE**

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] ed elettivamente dom.to/a in [REDACTED] presso il difensore

**RESISTENTE**

Il G.I. dott. Annamaria Di Giulio,

considerato che il ricorrente con istanza del 31/03/2020 lamenta la violazione del suo diritto di visita ad opera del comportamento ostativo tenuto dalla resistente, la quale dal 6 marzo scorso si trova con il figlio [REDACTED] in Trentino presso la località turistica di Cogolo (comune di Pejo), senza aver concordato il predetto spostamento con il sig. [REDACTED], avvertendo il medesimo solo quando la stessa si trovava già in Trentino così, secondo il ricorrente, esponendo il minore a rischi connessi al viaggio e soprattutto all'avvicinamento alle zone rosse della Lombardia, oltre che precludendo del tutto al sig. [REDACTED] di incontrare il figlio minore;

rilevato che la sig.ra [REDACTED] con propria memoria del 6/04/2020 ha riconosciuto la ricostruzione dei fatti per come dedotta dalla controparte, evidenziando che, a suo avviso, tale assetto corrisponde in maggior grado al benessere del figlio, in quanto "[REDACTED], grazie alla scelta della madre, è ancora oggi, in un mondo che si può dire a 'sua misura': nel quale incontra oltre agli impegni scolastici e didattici la natura, le passeggiate tra i boschi e le prime esperienze in bicicletta. Si ricorda come [REDACTED] sia un bambino di soli sei anni e quindi in un momento di età evolutiva nel quale essere circondato da un ambiente così come quello offerto dalla sua attuale collocazione ha un effetto positivo, tranquillizzante oltre che foriero di stimoli che ne permettono la crescita e meglio il superamento del deficit. Peio ed il suo circondario - sono il meglio possibile, per [REDACTED], piuttosto che Roma, dove il vulnus per l'assenza dei compagni di scuola e la ristrettezza di un appartamento, e l'impossibilità di godere della libertà e della natura, non sarebbero così facilmente superabili" mentre a suo avviso l'atteggiamento del padre, diretto a ripristinare le regolari modalità di visita con il minore, risulterebbe dettato esclusivamente da "egoismo che mal si attaglia ad un 'consapevole' esercizio della responsabilità genitoriale";

ritenuto, preliminarmente, l'istanza in esame debba ritenersi urgente ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), del D.L. n.18/2020, essendo prospettata l'interruzione delle frequentazioni tra il padre e il figlio minore [REDACTED];



rilevato che le misure restrittive della circolazione delle persone, con imposizione di misure di distanziamento sociale, adottate con i numerosi provvedimenti governativi che si sono succeduti nel mese di marzo 2020, per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. n.18/2020 e D.P.C.M. 22 marzo 2020) impongono di bilanciare l'interesse primario dei figli minori e del genitore a veder garantito il pieno diritto alla bigenitorialità, con l'interesse alla tutela della salute pubblica individuale (dei minori e dei genitori) e collettiva (adottando precauzioni che non aumentino il rischio di contagio);

ritenuto che nel caso in esame la frequentazione padre-figlio non espone il figlio minore ad alcun rischio ulteriore che non sia quello normalmente connesso alla situazione generale emergenziale già in atto, e che, anzi, la città di Roma appare realtà in sé meno rischiosa rispetto al Trentino Alto Adige, che è regione viciniera alla Lombardia e al Veneto, che sono notoriamente le regioni maggiormente colpite dall'epidemia da COVID-19;

ritenuto, in relazione a ciò, che debba essere disposto il rientro a Roma del minore, il quale, secondo le prescrizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 12/02/2019, come riformata dalla C. Appello di Roma con ordinanza del 25/09/2019, potrà avere con sé il figlio a fine settimana alternati da sabato alle ore 10.30 sino alla domenica alle ore 19.00, oltre che per due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, con orari che nel presente periodo di chiusura delle scuole si indicano dalle ore 10.00 della mattina sino alle 20.00, mentre nell'imminente periodo di vacanze pasquali opererà il criterio dell'alternatività dettato dalla C. Appello, fermi in ogni caso diversi accordi tra le parti che siano dettati nell'interesse prioritario del minore e tengano conto delle sue richieste;

#### **P.Q.M.**

- 1) dispone che anche nella presente fase sia data attuazione alle prescrizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 12/02/2019, come riformata dalla C. Appello di Roma con ordinanza del 25/09/2019, di modo che il sig. ████████ potrà avere con sé il figlio a fine settimana alternati da sabato alle ore 10.30 sino alla domenica alle ore 19.00, oltre che per due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, con orari che nel presente periodo di chiusura delle scuole si indicano dalle ore 10.00 della mattina sino alle 20.00;
- 2) nell'imminente periodo di vacanze pasquali si deve applicare il criterio dell'alternatività come dettato dalla C. Appello nella predetta ordinanza del 25/09/2019;
- 3) sono fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra le parti che siano dettati nell'interesse prioritario del minore e tengano conto delle sue richieste;
- 4) la sig.ra ████████ è ammonita a dare immediata attuazione a quanto sopra disposto - pena la possibile adozione nei confronti della stessa di provvedimenti sanzionatori ex art. 709-ter c.p.c. e fatta salva la possibilità di diversi provvedimenti in tema di affidamento e collocamento del figlio minore ████████ - adottando in ogni caso le cautele previste dalla vigente normativa in tema di spostamenti nella città e rispettando le misure di igiene previste nei provvedimenti governativi adottati per l'emergenza COVID-19.

Si comunico.

Roma, 07/04/2020.

Il Giudice  
dott. Annamaria Di Giulio



